



Tribunale di Pavia
SEZIONE PRIMA
VERBALE D'UDIENZA

N. R.G. 302/2023

All'udienza del 25/06/2024, davanti al Giudice Federica Ferrari, sono presenti l'avv Russo, l'avv Centonze e l'avv PALUMBO.

I difensori discutono la causa.

Il giudice si ritira in camera di consiglio e all'esito decide come da motivazione che in assenza dei difensori deposita nel fascicolo telematico

Il giudice del lavoro
Federica Ferrari



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di PAVIA
SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, nella persona del giudice del lavoro dott. Federica Ferrari ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n 302 2023 R.G. promossa da:



È rappresentato e difeso dagli avviti
GUARISO ALBERTO, LIVIO NERI, DANIELE BERGONZI E CAMILLA RUSSO ed
elettivamente domiciliato in MILANO VIA UBERTI 6 presso lo studio dei difensori

RICORRENTE

Contro

G. è rappresentata e difesa in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentato e difeso dall'avv CENTONZE FERRUCCIO ed elettivamente
domiciliata in VIA G. PASSERINI N. 6 MONZA presso lo studio del difensore

RESISTENTE

Oggetto: impugnazione licenziamento

Conclusioni: come in atti

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 13.3.2023, il ricorrente esponeva:

- di aver lavorato presso il magazzino di [redacted] per due anni alle dipendenze di I. [redacted] l. con contratto di lavoro full-time e a tempo indeterminato nell'ambito dell'appalto di servizi logistica fra K. [redacted] l. e M. [redacted] a e del subappalto di tale servizio fra M. [redacted] l. e I. [redacted] l., svolgendo le mansioni di controllo qualità della merce in entrata e uscita;
- di aver incontrato nel mese di luglio del 2022 il legale rappresentante della resistente, il quale gli avrebbe comunicato il proprio interesse ad assumerlo in qualità di "piazzalista";
- di essere stato sottoposto ad una "verifica" delle proprie capacità professionali quale condizione necessaria per poter procedere all'assunzione;
- di aver pertanto esperito una "prova" nei giorni 6; 13 e 20 agosto del 2022 affiancando il sig. [redacted] dipendente della società resistente;



- di aver svolto durante le suddette date le mansioni tipiche del piazzalista occupandosi dell'attività di aggancio di semirimorchi per il posizionamento del carico in ribalta mediante l'utilizzo della "mula";
- di aver ricevuto in data 20.08.2022 una conferma da parte del sig. T... del superamento della prova e di essere stato esortato da quest'ultimo alla rassegnazione delle proprie dimissioni dal precedente impiego;
- di essere stato inviato dalla società resistente a presentarsi presso il piazzale del magazzino di ...; in data 01.09.2022 per la firma del contratto di assunzione;
- di essere stato pertanto assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato in data 01.09.2022 in corrispondenza dei propri giorni liberi rispetto all'impiego alle dipendenze con I...;
- di aver ricevuto e firmato una lettera di assunzione contenente la previsione di un periodo di prova della durata di 3 mesi;
- di non aver potuto svolgere le proprie mansioni nel primo (e unico) giorno di lavoro in ragione dell'impedimento da parte dei dipendenti della società addetta al controllo degli accessi presso il magazzino di ...;
- di aver chiesto spiegazione al legale rappresentante della società il quale lo avrebbe rassicurato rispetto all'imminente risoluzione del problema;
- di non aver sentito il T...;
- che con raccomandata r.r. inviata alla convenuta in data 08.09.2022, rimasta senza riscontro, aveva offerto la propria prestazione di lavoro ;
- che aveva ricevuto il 10.09.2022 dal sig. T... una mail senza testo avente come oggetto "cessazione contratto di lavoro" e in allegato la comunicazione UNILAV di cessazione del rapporto di lavoro indicante un "**licenziamento per mancato superamento del periodo di prova**" in data 09.09.2022;



-che con lettera inviata a mezzo pec in data 14.09.2022 e a mezzo r.r. in data 16.09.2022 il ricorrente, tramite l'Ufficio vertenze della CISL Pavia – Lodi, aveva impugnato il licenziamento.

- di aver percepito soltanto un compenso di euro 193,00 netti

Tanto premesso deduceva la nullità del licenziamento per la *estraneità del motivo del licenziamento all'esperimento della prova, in subordine la illegittimità per la nullità del patto di prova ed in via ancora subordinata*, per l'illegittimità della clausola di prova, ed in *ulteriore subordine per mancato esperimento della prova* e rassegnava le seguenti conclusioni:

a) accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità e/o inefficacia della clausola di prova apposta al contratto di lavoro del ricorrente datato 01.09.2022;

b) accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità e/o inefficacia e comunque annullare il licenziamento intimato dalla convenuta Gi. [redacted] al ricorrente [redacted] con mail del 10.09.2022 e conseguentemente:

in via principale:

c) condannare la convenuta G. [redacted], in persona del legale rappresentante pro tempore, a **reintegrare** il ricorrente [redacted] nel posto di lavoro e a pagargli, a titolo di indennità ex art. 2, comma 2, D.Lgs. 23/15, una somma commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR maturata e maturanda dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, da calcolarsi sull'importo mensile di € 2.071,26, ovvero sul diverso importo ritenuto di giustizia, oltre al versamento per il medesimo periodo dei contributi previdenziali e assistenziali ai sensi dell'art. 2, comma 2, D.Lgs. 23/15;

in subordine: d) condannare la convenuta G. [redacted], in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare al ricorrente [redacted], a titolo di indennità ex artt. 3 e 9 D.Lgs. 23/15, una somma pari a sei mensilità della sua ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR e quindi ad € 12.427,56, ovvero alla diversa somma ritenuta di giustizia, comunque determinata sulla base dell'importo mensile di € 2.071,26, ovvero del diverso importo mensile ritenuto di giustizia; nonché titolo di indennità sostitutiva del preavviso la somma di € 1.035,63, ovvero la diversa somma, anche maggiore, che dovesse risultare dovuta;

in ulteriore subordine:



e) *condannare la convenuta G. S.p.A. a pagare al ricorrente J. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare al ricorrente J. S.p.A. a titolo risarcitorio, la somma di € 5.940,10, ovvero la diversa somma ritenuta di giustizia.*

Con interessi legali e rivalutazione monetaria.

Con vittoria di spese e competenze, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori, nonché rimborso dell'importo del contributo unificato.

Si costituiva parte convenuta chiedendo il rigetto del ricorso.

In particolare deduceva in fatto che, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, lo stesso non aveva mai prestato la propria attività lavorativa in favore della società prima della sottoscrizione del contratto di lavoro avvenuta in data 01.09.2022.

Il lavoratore aveva avuto un colloquio conoscitivo il 20.8.2022 con il legale rappresentante della società che gli aveva comunicato il proprio interesse ad assumere una risorsa che fosse in grado di svolgere le attività tipiche del "piazzalista".

Il ricorrente era munito della patente di guida C che permette la conduzione dei veicoli della categoria B (non su strada, ma solo su piazzali) trainanti un rimorchio o semirimorchio, ma non aveva pregressa esperienza lavorativa.

In occasione del colloquio conoscitivo, in data 20 agosto 2022, alla presenza anche del signor [redacted] (piazzalista dipendente della società resistente da diversi anni), erano state illustrate al ricorrente le manovre tipiche che il ricorrente avrebbe dovuto svolgere nel corso di una giornata lavorativa tipica.

Le diverse attività illustrate e descritte dal ricorrente, poste in essere in data 20.08.2022, sarebbero state svolte dal sig. [redacted] e mostrate al ricorrente al solo fine di illustrare quanto avrebbe dovuto svolgere al momento dell'assunzione.

Successivamente, in data 01.09.2022 era stato dato effettivo inizio al rapporto lavorativo. Le parti avevano sottoscritto il contratto di lavoro e il ricorrente aveva effettuato le prime manovre nel piazzale che si trova fuori della sede del magazzino.

Nello svolgere le attività di manovra all'esterno, tuttavia, il ricorrente aveva mostrato incertezza e assenza di dimestichezza nel gestire i mezzi di grandi dimensioni.

Dopo il giorno di prova del 01.09.2022 il ricorrente non si era più presentato al lavoro.



La mancanza di diligenza, le assenze lavorative, la scarsa familiarità con le manovre da effettuare con i semirimorchi, avevano determinato la decisione del datore di lavoro di procedere al licenziamento del ricorrente in data 08.09.2022.

Il giudice esperiva il tentativo di conciliazione proponendo la domma di euro 5000 oltre concorso spese, proposta accettata dal ricorrente, ma non dalla convenuta che dichiarava di non essere intenzionata ad addivenire ad una conciliazione.

Esperate le prove per testi, depositate note finali, all'odierna udienza la causa viene decisa con la presente motivazione.

Per quanto attiene alla clausola relativa al patto di prova, la domanda volta alla declaratoria della nullità/illegittimità della stessa non può trovare accoglimento.

Nel mese di agosto il lavoratore ha chiesto delle lezioni "private" al sig. [redacted] più che altro "teoriche" visto che guidava sempre quest'ultimo ("*qualche volta abbiamo fatto qualche lezione fuori nel parcheggio, ma guidavo sempre io*"), tranne in una occasione ("*mi pare che un giorno ho fatto guidare anche lui con me di fianco*").

Non vi alcun dubbio, quindi, che il ricorrente non ha (né tantomeno ha provato di avere, nonostante l'onere di prova sia a suo carico) svolto alcuna attività prima di essere stato assunto, il che elide in premessa tutte le domande di nullità e/o illegittimità del licenziamento che traggono origine da una pretesa invalidità del patto di prova.

Ritenuto valido il patto di prova apposto al contratto di lavoro del sig. [redacted], il recesso della convenuta si rieine illegittimo per vizio funzionale dello stesso.

Il ricorrente ha dedotto di **non aver mai svolto alcuna attività lavorativa dopo la sottoscrizione del contratto**, avvenuta pacificamente l'01.09.2022 (cfr. cap. 10 del ricorso e 13 della memoria).

G [redacted] ha negato tale circostanza, sostenendo che lo stesso giorno il ricorrente avrebbe effettuato "attività di manovra" su un piazzale esterno al magazzino [redacted]; [redacted] 1, "*mostrando incertezza e assenza di dimestichezza nel gestire i mezzi di grandi dimensioni*" (cfr. capp.13 - 15).



Come osservato nelle note autorizzate di parte ricorrente all'esito dell'istruttoria, tuttavia, la ricostruzione aziendale non risulta provata, giacché le dichiarazioni rese sul punto dal legale rappresentante della convenuta e dai testi [] e [] (entrambi dipendenti della società convenuta) descrivono fatti difformi da quelli dedotti nella memoria avversaria e sono fra loro insanabilmente contraddittorie:

1) anzitutto il sig. T [], in contrasto con quanto affermato nella memoria, ha dichiarato che la prova sarebbe avvenuta non uno ma due giorni: *“Il ricorrente il 1 settembre si è presentato al lavoro ... è stata fatta la prova nel parcheggio esterno dove c'è spazio di manovra ... Ha provato più volte. L'abbiamo chiamato anche il secondo giorno. Ha provato ancora a fare la stessa cosa e non ce la faceva”* (nella memoria avversaria si afferma che *“dopo il giorno di prova del 01.09.2022, peraltro, il ricorrente non si è più presentato al lavoro”*: cfr. cap.18, tanto che nel cap 17 la convenuta si spinge a ritenere che il mancato accesso al sito era dovuto alle “dimissioni” rassegnate dal ricorrente prima di iniziare a lavorare);

2) inoltre vi è inconciliabilità delle dichiarazioni rese in giudizio su chi fosse presente all'asserita prova del ricorrente (la memoria non lo precisa): per il sig. T [] sarebbero stati presenti lui e il sig. [] (*“Preciso che l'ho fatto salire su un mezzo speciale ... Era assistito dal dipendente []”*);

Il teste [], dal canto suo, dopo aver premesso *“non ricordo cosa sia successo il primo settembre 2022”*, precisa che *“mai il T [] era presente alle varie lezioni di guida, neppure quando ho provato a fare guidare il ricorrente”*;

infine, a sorpresa, il teste [] sostiene di essere stato presente lui, da solo, alla prova del ricorrente il 1° settembre: *“Il primo settembre il mio titolare (T []) mi telefonò mentre ero presso il polo logistico dicendomi che sarebbe arrivato il nuovo autista verso (T []) mi telefonò mentre ero presso il polo logistico dicendomi che sarebbe arrivato il nuovo autista verso le 8 del mattino e io dovevo insegnargli a usare la mula fuori dalla recinzione. Ha fatto la prova con me, prima ho*



guidato io e poi ho fatto guidare lui e poi ho chiamato il mio capo e gli ho detto che non sapeva fare le manovre”.

3) infine vi è difformità delle dichiarazioni anche per quanto concerne l’attività che il ricorrente avrebbe svolto nell’asserita prova: il sig. T. ha riferito: *“l’ho fatto salire su un mezzo speciale e doveva agganciare il semirimorchio sulle righe”;*

Il teste [redacted] e il teste [redacted] hanno invece entrambi riferito: *“ho provato a farlo parcheggiare”.*

L’evidenziata grave difformità delle dichiarazioni soprariportate non consente di ritenere attendibili sul punto le dichiarazioni del teste [redacted] con conseguente insussistenza della prova dello svolgimento delle “prime manovre” da parte del ricorrente fuori dalla sede del magazzino il 1.9.2022.

Il fatto che il ricorrente non abbia svolto alcuna mansione in data 01.09.2022 è peraltro confermato dalle dichiarazioni del teste [redacted], più attendibile dei testi [redacted] e [redacted] in quanto non dipendente della convenuta e pertanto indifferente agli interessi in causa, il quale ha dichiarato: *“mi disse che il primo settembre non era stato autorizzato ad entrare all’interno del polo logistico e dunque non poteva svolgere alcuna mansione”.*

Nei giorni successivi all’01.09.2022 è pacifico che il ricorrente non abbia svolto alcuna attività lavorativa (cfr. capp. 16 ss. del ricorso e 18 della memoria). Sorprendentemente nella busta paga di settembre 2022 sono indicati come lavorati tre giorni: l’1, il 2 e il 5 settembre.

All’esito dell’istruttoria, pertanto, non vi è prova che il ricorrente abbia svolto attività lavorativa dopo l’assunzione, nemmeno per un solo giorno.

Poiché al ricorrente non è stata fatta svolgere la prova il recesso del datore di lavoro comunicato nel periodo di prova dovrà essere dichiarato illegittimo.

In tale prospettazione, attinente un vizio funzionale e non genetico della clausola di prova, la giurisprudenza ha ritenuto che:



“*il lavoratore avrà esclusivamente diritto al ristoro del pregiudizio sofferto; pertanto una volta accertata l'illegittimità del recesso stesso consegue - anche laddove sussistano i requisiti numerici - che non si applicano la L. n. 604 del 1966 o la L. n. 300 del 1970, art. 18, ma si ha unicamente la prosecuzione - ove possibile - della prova per il periodo di tempo mancante al termine prefissato oppure il risarcimento del danno, non comportando la dichiarazione di illegittimità del recesso nel periodo di prova che il rapporto di lavoro debba essere ormai considerato come stabilmente costituito*” (Cass. 31159/18).

Alla luce di tali principi il ricorrente ha diritto a vedersi risarcire (nella forma del risarcimento per equivalente) dalla società convenuta il danno patrimoniale derivante dalla perdita delle retribuzioni che avrebbe conseguito lavorando fino al termine del periodo di prova; nella lettera di assunzione prodotta sub doc.5 le parti hanno convenuta la durata del periodo di prova in 3 mesi, pertanto il danno da risarcire può essere così calcolato:

€ 2.071,26 (retr. globale di fatto come calcolata *supra*) x 3 mesi (durata periodo di prova) = € 6.213,78; € 6.213,78 - € 273,68 (acconto così lordizzato: € 193,00/0,77 + 9,19%) = € 5.940,10.

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

Il giudice del lavoro, visto l'art 429 cpc definitivamente pronunciando:

accerta e **dichiara la illegittimità del licenziamento** intimato dalla convenuta G] .al ricorrente con mail del 10.09.2022 e conseguentemente:

condanna la convenuta G] , in persona del legale rappresentante *pro tempore*, a pagare al ricorrente J] , a titolo risarcitorio, la somma di € 5.940,10, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. dichiara tenuta e condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite del ricorrente che liquida in euro 3500 per compenso professionale, oltre euro 259 per cu,



Sentenza n. 408/2024 pubbl. il 25/06/2024

RG n. 302/2023

oltre 15% per spese generali, iva e cpa come per legge e che distrae a favore dei procuratori anticipatari;

Pavia 25.6.2024

Il Giudice del lavoro

Federica Ferrari

Firmato Da: TOSCANI MARIA GRAZIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 1d79f7641a9ff37c617ee4dea36a3e5c
Firmato Da: FERRARI FEDERICA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3617a37911dea03d45146f791ca0302

